



COMUNE DI POGGIO RUSCO

PROVINCIA DI MANTOVA

ORDINANZA N. 43 DEL 28/06/2022

OGGETTO: RISPARMIO IDRICO E LIMITAZIONI PER L'UTILIZZO DELL'ACQUA POTABILE

IL SINDACO

Visti il D. Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” ed in particolare l’articolo 98 che prevede che “coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all’eliminazione degli sprechi (ed alla riduzione dei consumi)”, il DPCM 04.06.1996 “Disposizioni in materia di risorse idriche” e nello specifico il punto 8.2.10 che prevede in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l’adozione di misure volte al risparmio ed alla limitazione degli utilizzi non essenziali, nonché l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Preso atto che con Decreto del Presidente della Regione Lombardia n° 917 del 24.06.2022 è stato dichiarato lo stato di crisi regionale connesso al contesto di criticità idrica nel territorio regionale sino al 30 settembre 2022 (salvo eventuale proroga nel caso permanga la situazione di crisi idrica) a causa della grave situazione di siccità ed il conseguente deficit idrico che sta interessando diverse aree del territorio regionale;

Considerata l’endemica carenza idrica che sta caratterizzando l’attuale periodo;

Considerato che un corretto uso delle risorse naturali è attualmente una necessità primaria e ritenendo che l’acqua, risorsa essenziale per la vita, debba essere salvaguardata da possibili sprechi soprattutto in una situazione di carenza;

Ritenuta necessaria l’adozione di misure di carattere straordinario ed urgente, finalizzate a razionalizzare l’utilizzo delle risorse idriche disponibili, al fine di garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i fabbisogni primari per usi alimentare, domestico ed igienico, vietando al contempo l’utilizzo dell’acqua potabile per altri usi;

ORDINA

a tutta la Cittadinanza, su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e sino al termine della criticità idrica che sarà comunicata con revoca della presente ordinanza, il divieto di prelievo e di consumo di acqua potabile (acquedotto e pozzi autorizzati per il consumo umano) per:

- l'irrigazione ed annaffiatura di giardini e prati privati ad eccezione della fascia oraria 20-24;
- il lavaggio di aree cortilizie e piazzali;
- il lavaggio di veicoli privati, ad esclusione di quello svolto dagli autolavaggi;
- il riempimento di fontane ornamentali, vasche da giardino, piscine private, anche se dotate di impianto di ricircolo dell'acqua (per queste ultime è comunque consentito il rabbocco per mantenere il funzionamento della stessa);
- tutti gli altri usi diversi da quello alimentare, domestico ed igienico.

INVITA

- altresì la Cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell'acqua potabile, riconoscendo la massima importanza della collaborazione attiva di tutti i Cittadini;
- gli utilizzatori di pozzi non destinati al consumo umano ad un utilizzo parsimonioso, evitando operazioni di innaffiatura di giardini nonché il lavaggio di piazzali in orario diurno;
- i gestori degli impianti sportivi (es. campi da calcio, tennis, ecc.) all'uso della risorsa idrica strettamente necessario al mantenimento della funzionalità dell'impianto;
- ad un uso parsimonioso della risorsa idrica anche per quanto riguarda l'innaffiatura e cura degli orti domestici;

AVVERTE

che il mancato rispetto della presente ordinanza sarà sanzionato ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. con l'applicazione della pena pecuniaria ivi prevista

DISPONE

l'adozione di efficaci misure di controllo da parte della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine, tese a far rispettare l'ordinanza medesima, nonché a perseguire eventuali prelievi abusivi (idranti, ecc.).

DISPONE

- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo e sul sito web istituzionale dell'Ente;
- l'invio di copia del presente provvedimento:

alla Regione all'indirizzo presidenza@pec.regione.lombardia.it;

alla Prefettura di Mantova;

alla locale stazione Carabinieri;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al TAR competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza od in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

L'Organo competente

